

Osservatorio sulla Corte di cassazione

Enti - Sequestro preventivo

La decisione

Responsabilità amministrativa degli enti collettivi derivante da reato - Fallimento dell'ente collettivo sottoposto a procedimento - Curatore fallimentare - Sequestro preventivo funzionale alla confisca - Confisca - Limiti - Tutela dei terzi in buona fede - Rimedi (c.p., art. 240; c.p.p., 321, 322, 324; D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, art. 19).

Il curatore fallimentare deve essere ritenuto rappresentante di interessi qualificabili come diritti di terzi in buona fede sui beni rientranti nella massa fallimentare ed oggetto dapprima di un sequestro preventivo e poi di un provvedimento di confisca ed il giudice, prima di adottare il provvedimento ablatorio, deve valutare la posizione del curatore e l'eventuale prevalenza degli interessi di cui lo stesso è portatore rispetto all'esigenze cautelari che trovano soddisfazione e risposta nel provvedimento cautelare.

CASSAZIONE PENALE, SEZIONE QUINTA, 5 dicembre 2013 (c.c. 9 ottobre 2013) - MARASCA, Presidente - ZAZA, Estensore - SALZANO, P.M. (diff.) - Patroni Griffi, ricorrente.

Osservazioni a prima lettura

1. Efficace la ricostruzione che il giudice di legittimità - senza di per sé introdurre alcun principio di particolare novità - effettua dell'istituto della confisca e della operatività dell'eventuale sequestro preventivo che preceda l'adozione del provvedimento ablatorio definitivo.

Punto di partenza della riflessione è la natura obbligatoria della confisca (anche per equivalente) prevista dall'art. 19 d.lgs. n. 231 del 2001 dei beni rappresentanti (o corrispondenti) al profitto del reato. Il punto non è mai stato messo in discussione: dopo Cass., Sez. un., 27 marzo 2008, Fisia Italimpianti S.p.A., in *Dir. pen. proc.*, 2008, 1260, nello stesso senso Cass., Sez. VI, 18 marzo 2009, Azzano, in *Mass. Uff.*, n. 243507; Cass., Sez. VI, 10 gennaio 2013, Curatela Fallimento Tecno Hospital S.r.l., in *Mass. Uff.*, n. 255255.

La natura obbligatoria di tale confisca comporta che la stessa va pronunciata a prescindere dalla pericolosità dei beni oggetto del relativo provvedimento. D'altronde tale considerazione discende dalla circostanza che la confisca richiamata dal decreto n. 231 non riveste natura di misura di sicurezza - in quanto tale, per l'appunto, idonea ad attingere solo beni la cui libera circola-

zione presenta caratteri di pericolosità - ma riveste, nell'ambito del sistema della responsabilità parapenale delle persone giuridiche, una funzione sanzionatoria ed in quanto tale la sua adozione deve seguire - quando ciò sia normativamente previsto - indefettibilmente la condanna dell'ente. Sul punto, in dottrina, PIERGALLINI, *La disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e delle associazioni. Sistema sanzionatorio e reati previsti dal codice penale*, in *Dir. pen. proc.*, 2001, 1355; MONGILLO, *La confisca del profitto nei confronti dell'ente in cerca d'identità: luci ed ombre della recente pronuncia delle Sezioni Unite*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2008, 1758; EPIDENDIO, *Sequestro preventivo speciale e confisca*, in *Resp. amm. soc. enti*, 2006, 3, 73; BRICCHETTI, *La confisca nel procedimento di accertamento della responsabilità amministrativa dell'ente dipendente da reato*, in *Riv. resp. amm. enti*, 2006, 2, 7; BONZANO, *Il procedimento penale a carico degli enti: restano incerti i confini per l'applicazione delle norme in tema di sequestro preventivo*, in *Dir. pen. proc.*, 2007, 945.

2. Un profilo di novità (solo parziale e comunque solo nell'ambito della giurisprudenza civilistica) è invece rappresentato dall'affermazione secondo cui il curatore deve essere considerato, quale rappresentante dei diritti dei creditori, quale terzo in buona fede che vanta dei diritti sui beni rientranti nella massa fallimentare colpiti dal provvedimento di sequestro preventivo o di confisca.

Come detto sul punto la giurisprudenza penale non si era ancora pronunciata, ma invece è in tal senso da tempo consolidata la giurisprudenza civile (Cass., Sez. I, 30 gennaio 1995, n. 1110, in *Mass. Uff.*, n. 490141; Cass., Sez. I, 8 febbraio 2000, n. 1370, in *Mass. Uff.*, n. 533585).

Da tale considerazione del curatore quale soggetto estraneo alla condotta criminosa discendono due conseguenze. La prima è che - come appunto riconosciuto nella decisione in commento - tale soggetto è legittimato ad avanzare istanza di revoca o ad impugnare il provvedimento di sequestro che abbia ad oggetto beni rientranti nella massa fallimentare.

3. La seconda conseguenza derivante dalla predetta qualifica del curatore attiene ai criteri di valutazione che il giudice deve adottare quando voglia procedere al sequestro o alla confisca di cose rientranti nella predetta massa fallimentare.

Infatti, da un lato la semplice circostanza che la persona giuridica responsabile dell'illecito, in conseguenza dell'intervenuto fallimento, abbia perduto la

disponibilità delle cose ormai rientrate nella amministrazione della procedura non esclude che le stesse non possano, per ciò solo, essere sottoposte a vincolo cautelare; dall'altro, la natura obbligatoria della confisca prevista dall'art. 19 d.lgs. n. 231 del 2001 non priva di rilievo il fatto che la persona giuridica interessata dal provvedimento ablatorio dopo la dichiarazione di insolvenza non abbia più accesso al suo patrimonio. Riprende così efficacia la decisione Cass., Sez. un., 24 maggio 2004, Curatela fallimento in proc. Focarelli, in *Mass. Uff.*, n. 228165, secondo cui se è legittimo il sequestro preventivo di beni provento di attività illecita e appartenenti ad un'impresa dichiarata fallita, nei cui confronti sia instaurata la relativa procedura concorsuale, il giudice in tal caso deve comunque motivare sulle prevalenza delle ragioni sottese alla confisca rispetto a quelle attinenti alla tutela dei legittimi interessi dei creditori nella procedura fallimentare.

In proposito in dottrina, IACOVIELLO, *Fallimento e sequestri penali*, in *Fall.*, 2005, 1265; MASSARI, *Note minime in materiali sequestro probatorio sui beni del fallito*, in *Giur. it.*, 2005, 1507.

CIRO SANTORIELLO